# REGOLAMENTO (CE) N. 535/94 DELLA COMMISSIONE

**del 9 marzo 1994**

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata occorre approvare delle disposizioni relative alla classificazione delle carni e frattaglie commestibili salate del codice NC 0210, al fine di distinguere tali prodotti dalle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate ; che un tenore globale di sale pari o superiore all'1,2 % in peso sembra un adeguato criterio di distinzione tra questi due gruppi di prodotti ;

considerando che occorre introdurre una nota complementare al riguardo nel capitolo 2 della nomenclatura combinata ; che è opportuno modificare conseguentemente l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La seguente nota complementare è inserita nel capitolo 2 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 :

« 8. Si considerano come "salate", ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano così un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 % in peso. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.